

Allegato 3 alla determinazione

n. 200 di data 16-11-2022

PROVINCIA DI TRENTO
COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE
(SCHEMA DI) CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1 DELLA
L.P. 13/2007 PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA', VULNERABILITA' E A RISCHIO DI
EMARGINAZIONE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE

TRA

La COMUNITÀ della Valle di Sole (che di seguito per brevità sarà chiamata Comunità) con sede a Malè, Via della Gana, 10 – telefono 0463/903757 - cod. fisc. 92019720223 e partita I.V.A. 02192020226 rappresentata dalla dott.ssa Cristina Rizzi, in qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio Assistenziale e Sviluppo Economico della Comunità della Valle di Sole, e a ciò autorizzata con decreto del Commissario n. 4 di data 26 .1.2022;

e

_____, con sede legale in _____ indirizzo _____ –
C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore,

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b) della L.P. 16.06.2006 n. 3 "Norme in materia di autonomia del Trentino" e del decreto n. 232 di data 30.12.2010, con il quale il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino, delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali";
- la Legge provinciale 27.07.2007 n. 13 "Politiche sociali nella Provincia di Trento", in armonia con i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, definisce il sistema delle politiche sociali nella

provincia di Trento e regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;

- l'art. 22, comma 3, lett. b) della L.P. 27.07.2007, n. 13, prevede che gli enti locali erogano gli interventi socio-assistenziali di propria competenza anche mediante "l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati, ai sensi dell'articolo 20, che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo dei buoni di servizio". Il successivo art. 23, comma 1, prevede che nel caso di affidamento dei servizi, ai sensi dell'art. 22, i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario siano regolati da convenzione;

- con Decreto del Presidente della Provincia del 09.04.2018, n. 3-78/Leg. è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito Regolamento di esecuzione, entrato in vigore il 1° luglio 2018;

- l'art. 9 del Regolamento di esecuzione contiene un elenco di requisiti minimi e di qualità ulteriori che gli operatori economici devono possedere per ottenere l'accREDITAMENTO, per le singole aggregazioni funzionali, previsto dal citato art. 20 della L.P. 13/2007 quale titolo necessario per ottenere l'affidamento di servizi socio-assistenziali;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 07.02.2020 è stato approvato il "Catalogo dei servizi socio-assistenziali", di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 09.04.2018, n. 3-78/Leg, contenente, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione;

- nel Catalogo rientrano, tra l'altro, le seguenti aggregazioni funzionali e i servizi oggetto del presente atto:

a) Area "Persone con disabilità" – Ambito "residenziale": "Abitare accompagnato per persone con disabilità" (scheda 4.1), "Comunità di accoglienza per persone con disabilità" (scheda 4.2), "Comunità familiare per persone con disabilità" (scheda 4.3), "Comunità integrata" (scheda 4.4);

b) Area "Persone con disabilità" – Ambito "Semi-residenziale" – "Percorsi per l'inclusione" (scheda 4.10);

c) Area "Persone con disabilità" – Ambito "Domiciliare e di contesto": "Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità" (scheda 4.20);

d) Area "Interventi di accompagnamento al lavoro": "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi" (scheda 7.1), "Tirocinio di inclusione

sociale in azienda” (scheda 7.2), “Centro del fare” (scheda 7.3);

e) Area “Adulti” – Ambito “semiresidenziale”: “Centro servizi per adulti” (scheda 2.10); “Centro di accoglienza e socializzazione” (scheda 2.11).

f) Area “Adulti” – Ambito “Domiciliare e di contesto”: “Intervento educativo domiciliare per adulti” (scheda 2.20);

- ai sensi dell’art. 10, co. 2, lett. b 6), della L.P. 13/2007, con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 del 28.05.2021 e successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 347 del 11.03.2022 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo;

- con deliberazione della Giunta provinciale 07.02.2020, n. 174, sono state approvate le “Linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento” approvate con deliberazione, di seguito “Linee guida”;

- il punto 3 dell’allegato D) delle Linee guida prevede che ciascun ente affidante selezioni tra i soggetti accreditati a livello provinciale, quelli disponibili a svolgere sul proprio ambito territoriale un determinato servizio previsto dal Catalogo, costituendo a tal fine un elenco aperto di soggetti accreditati;

- che con il citato atto il Commissario demandava al Responsabile del Servizio socio-assistenziale l’attuazione degli ulteriori adempimenti, con particolare riferimento all’attivazione di tutte le procedure di affidamento di servizi specificate in programmazione, secondo le tempistiche di massima ivi indicate, ed in particolare per quanto riguarda le Aree “Persone con disabilità” e “Interventi di accompagnamento al lavoro” prevedeva, entro il 31 ottobre 2022, l’avvio delle procedure di “accreditamento” al fine di istituire gli elenchi aperti dei soggetti accreditati per la gestione di servizi socio-assistenziali delle citate aggregazioni funzionali, ivi compresa l’attività di gestione del Centro socio educativo presente nel territorio della Comunità della Valle di Sole (ora da catalogo ricompreso nell’aggregazione Percorsi di inclusione”);

PREMESSO, ALTRESÌ CHE,

- con particolare riferimento agli importi delle rette/tariffe giornaliere o orarie in applicazione, sono in fase di conclusione l’elaborazione di un documento, a cura del “Gruppo di lavoro costi” composto da PAT e Fondazione Demarchi, inerente al “Modello per la determinazione dei costi standard dei servizi socio-assistenziali” previsto nel quarto stralcio di programma sociale provinciale (deliberazione di Giunta Provinciale n. 347 di data 11 marzo 2022), agli ambiti residenziale e semiresidenziale relativi all’Area Persone con disabilità;

- a partire da tale prima impostazione saranno introdotti, in base agli esiti

dello studio e dei peculiari approfondimenti, eventuali ulteriori specificazioni e implementazioni nell'architettura complessiva e nel sistema per la determinazione dei costi dei servizi in parola;

- trattasi quindi di una fase transitoria di messa a regime delle tariffe/rette, necessaria al fine di garantire la continuità del servizio, considerato il termine per le procedure fissato per il 31.12.2022 (in base all'art. 27 della L.P. 3/2020);

- il Soggetto gestore è iscritto nel registro dei soggetti accreditati per le seguenti aggregazioni funzionali previste dal Catalogo:

• Area _____ – Ambito _____;

- il Presidente della Comunità della Valle di Sole, con decreto n. ____ del ____/____/____ ha istituito l'elenco aperto di soggetti prestatori in possesso dell'accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per il servizio

_____ ;

- che a riguardo dei servizi per persone con disabilità da erogare/erogabili presso la struttura di Samoclevo di Caldes, si disporrà un separato ed apposito atto di indirizzo, procedendo tuttavia all'accreditamento locale (elenchi aperti) quale modalità di affidamento, che, per il caso specifico, risulta essere integrativa e/o sostitutiva nelle more della procedura di affidamento mediante bando a contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. n. 13/2007, per le ragioni che saranno esposte nel relativo "Schema di pianificazione" (come da Allegato A);

- con determinazione del Funzionario responsabile del Servizio istruzione, cultura e socio-assistenziale della Comunità n. 200 del 16/11/2022 è stata indetta l'apertura dei termini di iscrizione nell'elenco aperto di cui al punto precedente;

- il Soggetto gestore risulta validamente iscritto nell'elenco a decorrere dal ____/____/____.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, destinatari e finalità del servizio

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità e il Soggetto gestore in relazione alla gestione dei servizi per utenti residenti sul territorio della Valle di Sole nell'ambito delle seguenti aggregazioni funzionali previste dal "Catalogo dei servizi socio-assistenziali":

a) Area "Persone con disabilità" – Ambito "residenziale": "Abitare accompagnato per persone con disabilità" (scheda 4.1), "Comunità di accoglienza per persone con disabilità" (scheda 4.2), "Comunità familiare

- per persone con disabilità” (scheda 4.3), “Comunità integrata” (scheda 4.4);
- b) Area “Persone con disabilità” – Ambito “Semi-residenziale” – “Percorsi per l’inclusione”** (scheda 4.10);
 - c) Area “Persone con disabilità” – Ambito “Domiciliare e di contesto”:** “Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità” (scheda 4.20);
 - d) Area “Interventi di accompagnamento al lavoro”:** “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi” (scheda 7.1), “Tirocinio di inclusione sociale in azienda” (scheda 7.2), “Centro del fare” (scheda 7.3);
 - e) Area “Adulti” – Ambito “semiresidenziale”:** “Centro servizi per adulti” (scheda 2.10); “Centro di accoglienza e socializzazione” (scheda 2.11).
 - f) Area “Adulti” – Ambito “Domiciliare e di contesto”:** “Intervento educativo domiciliare per adulti” (scheda 2.20);

Nello specifico, sono oggetto della presente convenzione i seguenti servizi:

- Denominazione servizio _____
_____;
- Scheda ____ . __ del Catalogo.

2. La gestione avviene nel rispetto dei criteri di svolgimento dello stesso previsti dall’atto di istituzione dell’elenco aperto e in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dal Catalogo nelle aggregazioni funzionali di riferimento, nonché ai criteri di determinazione delle tariffe/rette, così come previsti dagli atti normativi e pianificatori richiamati in premessa.

3. Si rinvia al catalogo dei servizi socio-assistenziali per la descrizione dei servizi, destinatari, funzione prevalente e ogni ulteriore disposizione di dettaglio.

Art. 2 – Durata

1. La durata della convenzione corrisponde alla durata dell’elenco aperto. Essa decorre dalla data di sottoscrizione della stessa fino al termine del 31.12.2025.

Art. 3 – Valutazione del bisogno

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono rivolti ad utenti residenti nei Comuni della Valle di Sole, in carico al Servizio socio-assistenziale della Comunità.

2. Per ogni utente è predisposto un Progetto di assistenza di massima da parte del Servizio socio-assistenziale, anche in collaborazione con il Soggetto gestore, oggetto di periodici monitoraggio e aggiornamento.

3. I servizi oggetto della presente convenzione possono essere prestati anche a favore di utenti provenienti da ambiti territoriali diversi, all’interno della Provincia di Trento, sulla base di appositi accordi stipulati con la Comunità.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

1. I servizi oggetto della presente convenzione rivestono carattere di domiciliarità; in particolari situazioni segnalate dal Servizio socio-assistenziale della Comunità, essi possono essere realizzati presso altre sedi in disponibilità del Soggetto gestore, come specificati nella domanda di iscrizione all'elenco aperto.

2. Si rinvia al catalogo dei servizi socio-assistenziali per la descrizione delle figure professionali impiegate, presidio degli operatori, modalità di accesso e presa in carico, durata dell'accoglienza/intervento, i giorni/orari di servizio e ogni ulteriore disposizione di dettaglio.

Art. 5 – Compiti del gestore accreditato

1. Il soggetto gestore si impegna a realizzare i servizi indicati nell'atto di istituzione dell'elenco aperto e nei relativi aggiornamenti periodici, secondo le modalità indicate nella domanda di iscrizione e con riferimento ai contenuti dell'avviso pubblico.

2. Il Soggetto gestore dichiara, altresì:

2.1. di conoscere e accettare oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;

2.2. di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;

2.3. di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i "criteri generali minimi di svolgimento dei servizi" indicati all'art. 9 del Regolamento di seguito riportati:

a) la realizzazione delle attività, delle iniziative e degli interventi e la partecipazione alle iniziative previsti nell'allegato 2 al Regolamento o, ai sensi del medesimo allegato, inclusi nella carta dei servizi e nel piano operativo, nel rispetto della cadenza temporale ivi indicata, ove prevista;

b) gli standard minimi di servizio;

c) l'attuazione del piano per la formazione del personale e dei volontari, secondo quanto previsto nell'allegato 2 al Regolamento e il relativo aggiornamento, secondo la cadenza temporale ivi indicata, ove prevista;

d) l'adozione del bilancio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20, comma. 5, della L.p. 13/2007;

e) il rispetto delle norme di legge in materia previdenziale e di lavoro, dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e dell'eventuale contratto integrativo provinciale, nelle modalità stabilite dalla L.p. 2/2016;

2.4. di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B) al Catalogo, con riferimento all'individuazione delle figure professionali e ai criteri per

l'assolvimento del requisito del requisito generale n. 7 dell'autorizzazione ad operare in ambito socioassistenziale;

2.5. di assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste in essere dai propri operatori;

2.6. di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all'art. 25 della L.p. 13/2007;

2.7. di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, lett. c) della L.p. 13/2007;

2.8. di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 6 – Personale

1. Il soggetto gestore si impegna ad impiegare nei servizi oggetto della convenzione il personale previsto dalla normativa vigente, applicando il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria e garantendo il rispetto degli obblighi previsti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In particolare, il Soggetto gestore s'impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e ss.mm. e in materia di lavoro delle persone disabili di cui alla L. 12.02.1999, n. 68.

2. La Comunità verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente del soggetto gestore, la Comunità tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, applicando le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

3. Il soggetto gestore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione.

4. Il soggetto gestore si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamento, secondo le modalità previste dal Catalogo.

Art. 7 – Condizioni economiche

1. Il Programma sociale provinciale individua l'ammontare delle risorse da destinare alla Comunità per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza. Le deliberazioni della Giunta provinciale n. 911 del 28 maggio 2021 e n. 347 del 11 marzo 2022 e relativi aggiornamenti stabiliscono, altresì, gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie dei gestori accreditati, ivi compresi i servizi di cui alle aggregazioni funzionali oggetto della presente convenzione.

2. Per la determinazione delle condizioni economiche dei servizi oggetto della convenzione (tariffa/retta giornaliera o oraria, IVA esclusa), il soggetto accreditato si conforma ai criteri di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale sopra citate e relativi aggiornamenti periodici.

3. Il Soggetto gestore dichiara l'importo della quota base (tariffa/retta giornaliera o oraria, IVA esclusa) nella domanda di iscrizione all'elenco aperto ovvero nei suoi aggiornamenti periodici.

3. Per il primo anno di vigenza della convenzione, l'importo della quota base (tariffa/retta giornaliera o oraria, IVA esclusa) è pari a Euro _____,___ per ogni giornata/ora di servizio prestata dal Soggetto gestore.

4. In ottemperanza a quanto previsto dal Programma sociale provinciale, dal Piano sociale di Comunità e dai relativi aggiornamenti periodici, la Comunità stabilisce trimestralmente, in relazione alle proprie scelte programmatiche e di bilancio e agli indicatori di servizio, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni della Giunta provinciale sopra citate, l'entità del budget complessivo per l'attività di servizio riconosciuto al Soggetto gestore. Per il primo anno di vigenza della convenzione, tale budget è pari a Euro _____,___.

Art. 8 – Modalità di pagamento delle rette/tariffe

1. La stipula della convenzione non assicura al Soggetto gestore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione delle rette/tariffe, come definite al precedente articolo, avviene solo in caso di effettiva erogazione del servizio a favore degli utenti residenti, e in seguito all'autorizzazione della relativa spesa da parte della Comunità.

2. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015, il pagamento dei corrispettivi del servizio avverrà da parte del Servizio istruzione, cultura e socio-assistenziale della Comunità, dietro presentazione da parte del Soggetto gestore, di idonea fattura elettronica recante la descrizione del servizio prestato e il seguente codice univoco ufficio

Art. 9 – Disciplina delle assenze

1. Per i periodi di assenza dal servizio degli utenti residenti, il Soggetto gestore si uniforma a quanto stabilito dal Programma sociale provinciale e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 911 del 28 maggio 2021 e n. 347 del 11 marzo 2022 e relativi aggiornamenti.

Art. 10 – Tracciabilità

1. Il Soggetto gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, come modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217. A tal fine il Soggetto gestore si obbliga a comunicare alla Comunità gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del suddetto art. 3, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

2. Ai fini della citata disciplina in materia di tracciabilità, la Comunità comunica annualmente il codice CIG da utilizzare per le transazioni finanziarie relative ai servizi oggetto della convenzione.

Art. 11 – Responsabilità e assicurazione

1. Il Soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, espressamente solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni eventualmente subiti da persone o cose verificatesi in dipendenza dell'attività di servizio.

2. Il Soggetto gestore è responsabile di ogni danno imputabile a negligenze da parte del proprio personale incaricato; è posta, pertanto, a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. La Comunità è, inoltre, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Soggetto gestore durante la gestione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel costo del servizio ai sensi del precedente art. 7.

4. Per gli scopi di cui sopra il soggetto gestore s'impegna a stipulare apposite polizze RCT e RCO recanti idonei massimali, da consegnare, quando richiesto, alla Comunità.

Art. 12 – Vigilanza

1. Per favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi erogati all'utenza dal Soggetto gestore, la Comunità si riserva in ogni momento di procedere con propri dipendenti o anche avvalendosi di supporti esterni, alle

opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco, conformemente alla normativa provinciale.

2. Ai fini del buon andamento delle attività oggetto della convenzione, la Comunità tiene conto anche delle risultanze del controllo diffuso, inteso come segnalazione da parte degli utenti o della collettività di buone pratiche assistenziali e di disservizi.

Art. 13 – Cause di risoluzione e recesso

1. La presente convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità, nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi violazioni degli obblighi in essa previsti;
- b) nel caso in cui sia disposta la decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;

2. La risoluzione ha efficacia a seguito di formale diffida inviata dalla Comunità.

3. Il Soggetto gestore ha, inoltre, facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 14 – Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

2. Nel caso intervengano modifiche alla L.P. 13/2007, al Regolamento, al Catalogo, ai criteri per la determinazione delle tariffe/rette e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa dovrà ritenersi automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

3. In tali casi, l'ente pubblico affidante informa il soggetto gestore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore assume, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato.

2. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 16 – Codice di comportamento

1. Il Soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio oggetto della convenzione, s'impegna ad osservare e far osservare

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità, approvato con Delibera di giunta n. 4 del 29.01.2015 e modificato con deliberazione n. 33 del 20.3.2019. Lo stesso è pubblicato nell'area "Trasparenza" del sito web della Comunità. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità può costituire causa di risoluzione della convenzione. La Comunità, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

2. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, la Comunità procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17 – Spese

1. La presente convenzione non ha autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

2. L'eventuale imposta di bollo è posta a carico del Soggetto gestore; questi indica gli eventuali estremi dell'esenzione dall'imposta di bollo nella domanda di iscrizione all'elenco aperto.

Art. 18 – Foro competente

1. Per ogni controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello di Trento.

Art. 19 – Domicilio

1. Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità della Valle di Sole con sede in Malé, in Via della Gana, 10.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione documentale della Comunità.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione, in

quanto compatibili, le norme del codice civile e le disposizioni normative e gli indirizzi provinciali vigenti in materia socio-assistenziale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

Soggetto gestore

Comunità della Valle di Sole

dott.ssa Cristina Rizzi
